

30.04.15  
prot. 1030



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Latina

Prot. n. /15

Latina, 30.4.15

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dr Catello Pandolfi  
S E D E

AL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE  
Dr Giuseppe D'Auria  
S E D E

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE  
DI LATINA  
Dr Giovanni Lauretti

AL RESPONSABILE DELL'OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA  
SEZIONE TERRITORIALE DI LATINA  
Dr.ssa Anna Di Cretico

AI SOSTITUTI PROCURATORI  
S E D E

**Oggetto: Linee guida in materia di negoziazione assistita ex art. 6 DL. 132/2014, conv. con mod. nella L. 162/2014**

Si rimette in allegato quanto in oggetto.

Cordialità

L. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Andrea De Gasperis





## PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Latina

Oggetto: Art. 6 DL 132/14 "Convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"

### LINEE GUIDA

Nell'incontro tenutosi il 10 aprile 2015 presso il Tribunale di Latina tra la Procura della Repubblica, nelle persone del Procuratore Aggiunto Dr.ssa Nunzia D'Elia e del Primo Dirigente Dr.ssa Gabriella D'Andrea, il Presidente della Sezione Civile Dr. Giuseppe D'Auria, il Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Dr.ssa Ciccarese Antonella e la Dr.ssa Di Cretico Anna dell'Osservatorio sul Diritto di famiglia, si è proceduto ad un confronto per l'elaborazione di linee guida in materia di negoziazione assistita.

Come è noto con il D.L. 132/2014 convertito con modificazioni nella l. 162/14, nell'ambito del riassetto del processo civile, il legislatore ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La norma introduce un rito paragiurisdizionale alternativo per le soluzioni consensuali ed attribuisce al Pubblico Ministero un ruolo di spiccata importanza, quale organo a cui è demandato il compito di ricezione e di definizione della convenzione.

La norma prevede due distinte ipotesi che possono essere sottoposte al vaglio del Pubblico Ministero e che danno luogo all'adozione di due distinti provvedimenti.

La prima ipotesi è contemplata nel disposto dell'art. 6 comma 2, primo periodo che testualmente prevede " *In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3.*

Nella fattispecie richiamata, il Pubblico Ministero, verificata la regolarità dell'accordo adotta il relativo nullaosta.

Si tratta, quindi, di un controllo formale che attende alla verifica della competenza del Magistrato a provvedere, dell'assistenza di almeno un avvocato per parte, dell'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, dell'attestazione di aver esperito il tentativo di conciliazione, della dichiarazione degli avvocati di aver informato le parti di ricorrere alla mediazione familiare, della certificazione della autografia delle firme delle parti a cura dei rispettivi avvocati e della dichiarazione che l'accordo non è contrario a norme imperative e all'ordine pubblico.

Si è convenuto che, al fine di assicurare l'effettività del diritto di difesa, così come previsto dalla legge, i difensori non debbano appartenere al medesimo studio.

L'accordo deve essere corredato, ai fini della concessione del nullaosta, della seguente certificazione necessaria:

- documentazione dello stato civile (stato di famiglia, certificato di residenza);
- in caso di presenza di figli maggiorenni autosufficienti, dichiarazione dei redditi di quest'ultimo o, in mancanza, attestazione/documentazione da cui risultano i compensi percepiti ( es. attestato di pagamento INPS; iscrizione Camera Commercio etc);
- in caso di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, verbale di comparizione presidenziale, decreto di omologazione della separazione ed eventuali provvedimenti di modifica ex art. 710 cpc.

In caso di divorzio, la concessione del nullaosta sarà subordinata alla ricorrenza di almeno tre anni di separazione personale protratta ininterrottamente.

La seconda ipotesi prevista dal legislatore - art. 6, comma 2 secondo periodo - è quella che riguarda l'accordo *in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti*

In tale circostanza, il controllo del PM involge non solo gli aspetti formali, investendo anche il merito.

L'accordo dovrà, in tal caso, essere corredato oltre che dalla documentazione surrichiamata, anche dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni così come previsto ex art. 706 cpc in materia di separazione dinnanzi al Tribunale, per permettere al PM di valutare la congruità delle somme convenute ai fini del mantenimento della prole.

In caso di accoglimento il PM concederà l'autorizzazione che dovrà essere succintamente motivata.

L'accordo deve contenere:

- in presenza di figli minori, sia la regolamentazione degli incontri genitori-figli, sia l'ammontare del contributo per il mantenimento della prole da parte di ciascun genitore e l'entità dell'impegno di ognuno a provvedere alle spese ordinarie e straordinarie ;
- in caso di trasferimento immobiliare, la dichiarazione di "impegno" ad effettuare la stipula davanti ad un notaio.

Quando l'accordo non risponde all'interesse della prole, la norma in oggetto, dispone la trasmissione degli atti, a cura del Procuratore della Repubblica, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale.

Sarà cura del PM indicare, sia pure succintamente, le ragioni del diniego del provvedimento autorizzatorio, ponendo sia le parti sia l'organo giudicante nella condizione di un consapevole esame.

I difensori delle parti possono presentare entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento del PM, note difensive presso il Tribunale.

Al fine di regolamentare l'iter procedurale dell'istituto di nuovo conio, si dispone, infine, quanto segue.

L'avvocato invierà telematicamente all'indirizzo [prot.procura.latina@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.latina@giustiziacert.it) l'esemplare dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, indicando l'indirizzo PEC al quale devono essere inviate le comunicazioni

Il personale della Segreteria Amministrativa addetto al protocollo informatico provvederà, giornalmente, ad assegnare tali pratiche alla Segreteria del Procuratore Aggiunto, previa iscrizione della predetta pratica nel fascicolo "convenzione di negoziazione" associandola al documento scansionato; si riporteranno nell'oggetto i cognomi delle parti e la natura dell'atto.

L'accordo verrà sottoposto al Procuratore Aggiunto e successivamente la Segreteria Amministrativa provvederà a protocollare il provvedimento del PM associandolo all'accordo già iscritto nel protocollo informatico.

La Segreteria comunicherà immediatamente agli avvocati via PEC il provvedimento (nulla osta o autorizzazione o provvedimento di trasmissione al Tribunale).

Si allega alla presente scheda di sintesi firmata dalle parti.

Latina,

IL PRIMO DIRIGENTE

*Drssa Gabriella D'Andrea*



IL PROCURATORE AGGIUNTO

*Drssa Nunzia D'Elia*

